

- di aver svolto in via esclusiva tali attività per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell'attività lavorativa di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell'attività suddetta;
- di aver operato in regime di monocommittenza;
- di aver percepito un reddito dall'ultimo contratto pari ad almeno euro 600 mensili lordi e non superiore ad euro 3.000,00 mensili lordi;

disoccupazione

- dichiara di non aver presentato domanda di disoccupazione perché privo dei requisiti
- dichiara di aver presentato domanda di indennità di disoccupazione per periodi di disoccupazione riferiti all'anno 2010, presso:

INPS di _____ in data _____ (allegare copia ricevuta di presentazione);

Tale domanda è OBBLIGATORIA, pena la decadenza dal diritto al sostegno al reddito.

- dichiara di non aver presentato domanda di indennità ordinaria di disoccupazione perché priva dei requisiti;

N.B. qualora l'Inps rigetti l'istanza volta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione dovrà essere presentata al Centro per l'impiego un'ulteriore richiesta di integrazione al sostegno al reddito già corrisposto allegando lettera di diniego dell'Inps.

Il sottoscritto è a conoscenza che, nel caso di somme erogate a seguito di false dichiarazioni, l'importo da restituire sarà maggiorato degli interessi legali dalla data dell'incasso, ferme restando le eventuali sanzioni penali.

data

--	--	--

 firma del dichiarante _____

Il richiedente E' TENUTO a segnalare entro 5 giorni, al Centro per l'Impiego di riferimento, le eventuali variazioni rispetto ai dati sopra dichiarati.

Si ricorda che, nel caso di sospensione dello stato di disoccupazione dovuta all'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di somministrazione, nonché nei casi di altri contratti di tipo subordinato, parasubordinato ed autonomo ove prevista una data di cessazione della prestazione lavorativa, compreso il rapporto di apprendistato, di durata inferiore a 8 mesi, ovvero inferiore a 4 mesi se si tratta di giovani d'età compresa tra i 18 ei 25 compiuti, l'erogazione del sostegno verrà sospesa e riprenderà SOLO su richiesta del lavoratore da presentare entro 60 giorni, pena la decadenza.

